CONVENZIONE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ DI VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL DEL MEDIO CAMPIDANO

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito denominata **ASL 6**, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, partita IVA n. 03990320925 , nella persona del **Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni**, in qualità di Legale Rappresentante

E

l'Associazione ANTEAS Sanluri ODV - C.F. 91023820920, di seguito Associazione, iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) al n° 100599, con sede legale in Sanluri, via Roma n. 51, in persona del suo Presidente e rappresentante legale Sig. Vargiu Carlo, nato a Guasila il 23/08/1954 , residente in Sanluri, via Bologna n. 16 (cod. fisc. VRGCRL54M23E252W);

PREMESSO CHE

– con il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, aggiornato dal Decreto Legislativo 105 del 3 agosto 2018, lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne ha favorito l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;

– come definito dall'art. 101, commi 2 e 3, del suddetto Decreto, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme

previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS); pertanto, il requisito dell'iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;

– le predette leggi prevedono che le ODV e le APS possano svolgere attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, prevedendo, altresì, che tra le ODV e le APS e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;

– l'ANTEAS Sanluri ODV è iscritta al n. 100599 del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) e dispone del personale necessario e adeguato per lo svolgimento della collaborazione qui regolamentata;

– La ASL 6, riconoscendo il valore dell'opera di volontariato rivolta al sostegno di chi si trova in una condizione di particolare fragilità a causa della malattia, intende regolamentare l'attività della collaborazione Volontaria presso il Poliambulatorio di Sanluri sito in via Bologna n. 13, stipulando la presente convenzione, secondo i principi e le finalità di cui al vigente "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato" approvato con Deliberazione ASL Medio Campidano n. 482 del 22.09.2023.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

***Art. 1** – Oggetto*

La ASL 6 volendo garantire nell'ambito delle proprie strutture attività di volontariato complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'ANTEAS Sanluri ODV la presente convenzione che disciplina l'oggetto

della collaborazione, secondo quanto meglio specificato nel "Progetto delle Attività" allegato e le modalità della stessa, come meglio specificato nel successivo art. 2;

***Art. 2** - Modalità*

L' ANTEAS Sanluri ODV svolgerà attività di supporto nell'accoglienza degli utenti del Poliambulatorio di Sanluri, nell'accesso alle prestazioni sanitarie e nel disbrigo delle collegate incombenze di tipo amministrativo, fornendo loro ausilio nell'uso delle apparecchiature che dispensano i numeri per regolare l'ordine di accesso agli sportelli e di quelle per il pagamento automatizzato del ticket. Il personale dell'ANTEAS Sanluri darà informazione all'utente circa gli orari delle prestazioni da fruire, nonché della dislocazione dell'ambulatorio o ufficio di interesse e collaborerà con il personale della ASL 6 nel rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Socio Sanitaria Medio Campidano", delle disposizioni ivi richiamate e di quelle successive che dovessero intervenire. L'azione della Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario, di assistenza sociale, amministrativo e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.

***Art. 3** – Luogo di Svolgimento*

L'attività verrà svolta in negli appositi spazi destinati alla prima accoglienza presso il Poliambulatorio di Sanluri per numero 4 ore giornaliere (dalle 8.00 alle 12.00) dal lunedì al venerdì, eventualmente modificabili in accordo con il Direttore del Distretto. Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione saranno disponibili a partecipare alle riunioni con il personale della ASL 6, per condividere gli obiettivi della Struttura e programmare/valutare le azioni che li vedono coinvolti, concordando le modalità atte a un miglior coordinamento delle

attività dedicate all'utente.

Art. 4 *– Impegno dell'Associazione*

L'ANTEAS Sanluri ODV si impegna a rispettare quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture della ASL Medio Campidano" e quanto previsto nell'allegato progetto.

L' Associazione si impegna inoltre a:

– a formare adeguatamente i volontari e collaborare gratuitamente ad eventuali attività formative destinate al personale delle strutture della ASL 6;

– fornire alla ASL 6 l'elenco nominativo dei propri volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione e a munirli di appositi tesserini di riconoscimento, da tenere a vista, contenenti la denominazione dell'Organizzazione, il numero identificativo, la fotografia e le generalità del volontario con la dicitura "Volontario".

Art. 5 *- Impegno della ASL 6*

La ASL 6 si impegna ad ottemperare a quanto previsto nell' art. 14 del regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture della ASL Medio Campidano". Si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

Art. 6 *- Rimborsi e Copertura assicurativa*

La ASL 6 si impegna a rimborsare all' ANTEAS Sanluri ODV le spese affrontate e i costi sostenuti opportunamente documentati. L'ammontare massimo del rimborso annuo concedibile è stabilito in 600,00 euro; la richiesta di rimborso e il relativo

pagamento avviene con cadenza annuale. Sono ammesse a rimborso le seguenti tipologie di spesa per la quota parte direttamente imputabile all'attività oggetto della presente convenzione, determinata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal presidente della ANTEAS Sanluri ODV:

– divise, vestiario e quant'altro riferibile all'equipaggiamento del volontario;

– materiale cancelleria, cartellonistica stampa tesserini riconoscimento e simili;

L'ANTEAS Sanluri ODV è tenuta alla stipula di idonea polizza per assicurare i suoi volontari contro il rischio da infortunio e malattia connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I relativi premi sono rimborsati dalla ASL 6 nel limite della quota parte riferibile alla presente convezione dichiarata dal Presidente e non sono computati nel massimo rimborsabile sopra stabilito.

–Art. 7 *– Accesso dei Volontari*

L'accesso dei volontari al Poliambulatorio di Sanluri sarà concordato ed autorizzato dal Direttore di Distretto, così pure le eventuali variazioni. I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione e del "Progetto delle Attività" allegato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture della ASL Medio Campidano". Dovranno altresì uniformarsi alle norme e regolamenti vigenti all'interno della struttura. Sono inoltre tenuti alla massima riservatezza su tutto ciò cui vengono a conoscenza per ragione del proprio servizio. Ogni volontario operante presso il Poliambulatorio di Sanluri deve sottoscrivere il foglio di presa visione del Regolamento Aziendale del Volontariato, con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui all'art. 10.

I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all'attività da

svolgere, con il tesserino di riconoscimento ben visibile e curare l'igiene personale ed in particolare il lavaggio delle mani. Potrà essere consentito l'accesso delle autovetture della ANTEAS Sanluri ODV e/o dei volontari presso il parcheggio interno del Poliambulatorio, previ accordi specifici con la Direzione di Struttura.

Art. 8 *- Sicurezza*

La tutela dei volontari ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dalla ANTEAS Sanluri ODV che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività stessa. La ASL 6, nella persona del Direttore di Distretto, è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito della Struttura medesima.

Art. 9 *– Trattamento dati*

L'Associazione, nella persona del suo rappresentante legale, è il responsabile (esterno) per l'eventuale trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività in convenzione. I volontari devono essere nominati "incaricati" al fine del trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - Regolamento Europeo 2016/679 - D.lgs. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e della regolamentazione aziendale. In ogni caso l'Associazione dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale

applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.

Art. 10 *– Durata e recesso*

La presente convenzione avrà durata annuale, a decorrere dalla data di del 01/01/2024. Il rinnovo tacito non è consentito. La convenzione potrà essere rinnovata solamente su espressa richiesta scritta della Associazione ANTEAS Sanluri ODV secondo le modalità e procedure di cui all'art. 5 del vigente Regolamento. La convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze, previo accordo scritto tra le parti. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal Registro Generale del Volontariato istituito presso la Presidenza della Regione, il rappresentante dell'Associazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla ASL 6; in tale ipotesi la convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Art. 11 *- Registrazione*

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo settore. Le attività svolte dall' ANTEAS Sanluri ODV non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del Codice del Terzo settore (art. 89, comma 18). Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'Art. 5 del DPR n. 131/1986.

Art. 12 *– Foro competente*

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Cagliari.

Art 13 - *Documenti allegati*

Si allega alla presente convenzione, per farne parte integrante:

– il Regolamento per la "Disciplina delle attività di Volontariato nelle strutture dell'Azienda Socio Sanitaria Medio Campidano" firmato dalle parti per presa visione;

– il Progetto delle Attività oggetto della collaborazione tra l'Associazione e ASL 6;

– il Curriculum dell'Associazione.

Letto, Approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL Medio Campidano

Dott. Giorgio Carboni

_____

Il Presidente Associazione di Volontariato

Sig.

_____

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA MEDIO CAMPIDANO

Premessa

La ASL Medio Campidano, coerentemente al proprio Atto aziendale e in applicazione delle disposizioni legislative in materia, favorisce e sviluppa le forme di interazione e collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), anche attraverso il loro coinvolgimento nella definizione di percorsi comuni volti al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Art. 1
Finalità ed Oggetto

La ASL Medio Campidano, compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale, sulla base della normativa vigente in materia e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, con il presente regolamento disciplina gli ambiti e le forme di collaborazione con le ODV e le APS.
In particolare:
- i requisiti che le ODV e le APS devono possedere per poter richiedere la stipula delle convenzioni;
- i rapporti tra la ASL Medio Campidano e le ODV e le APS per quanto riguarda la progettazione e la gestione dell'attività di volontariato;
- le modalità di accesso alle strutture della ASL Medio Campidano.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con la ASL Medio Campidano.

Art. 2
Destinatari

Gli enti del terzo settore oggetto del presente regolamento sono le ODV e le APS (come definite rispettivamente dall'art. 32 e art. 35 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), di seguito per brevità definite Associazioni.

Art. 3
Attività di volontariato

Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Dlgs n. 117/2017, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Dlgs n. 117/2017, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Pertanto lo svolgimento dell'attività non configura in capo al volontario il diritto ad alcun tipo di retribuzione.

La ASL 6 si impegna a rimborsare all'Associazione di Volontariato effettivamente sostenute e documentate per l'attività prevista. L'ammontare massimo del rimborso annuo concedibile è stabilito in € 600,00, la richiesta di rimborso e il relativo pagamento avviene con cadenza periodica, da definirsi in convenzione.
Sono ammesse a rimborso le seguenti tipologie di spesa per la quota parte direttamente imputabile all'attività oggetto della convenzione:

- divise, vestiario e quant'altro riferibile all'equipaggiamento del volontario;
- materiale cancelleria, cartellonistica stampa tesserini riconoscimento e simili;

La richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal presidente dell'Associazione di Volontariato.
L'Associazione è tenuta alla stipula di idonea polizza per assicurare i suoi volontari.
Gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria di cui al successivo art. 9 sono rimborsati dalla Asl 6 nel limite della quota parte riferibile dichiarata dal Presidente e non sono computabili nel massimo rimborsabile sopra stabilito.

Art. 4
Requisiti

I requisiti che le Associazioni devono possedere per poter essere ammesse a svolgere attività di volontariato negli ambiti di intervento istituzionale delle Strutture della ASL sono i seguenti:
- costituzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo settore);
- avere sede ed operare nel territorio regionale;
- iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, come disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 del 15 settembre 2020, o se non ancora costituito:

- iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione;
- iscrizione da almeno 6 mesi nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso l'Assessorato Igiene e sanità e Assistenza Sociale;

Per il calcolo del tempo di iscrizione si sommano i tempi non coincidenti delle due eventuali iscrizioni.

Art. 5
Richiesta attivazione Convenzione

Le attività di volontariato prestate all'interno della ASL Medio Campidano dovranno essere rese in regime convenzionale.
Le Associazioni interessate a prestare l'attività di cui all'art. 3 del presente regolamento, sia in caso di candidatura spontanea, sia in risposta ad apposito bando di manifestazione di interesse pubblicato dalla ASL Medio Campidano, dovranno utilizzare l'allegato "Modello A".
Il modello A deve essere presentato sia per la richiesta in prima istanza di convenzione con la ASL, entro la data di scadenza di eventuali specifici bandi, sia per il rinnovo della convenzione esistente, entro la data di scadenza della stessa.

La richiesta deve essere formalizzata dal legale rappresentante dell'Associazione e deve essere indirizzata alla Direzione della ASL Medio Campidano, munita degli allegati indicati, specificando la natura distrettuale/ospedaliera della struttura organizzativa in cui l'Associazione intende operare.

Alla richiesta di convenzionamento dovrà essere obbligatoriamente allegato il curriculum dell'Associazione nonché un progetto di attività coerente con la natura del servizio della Struttura aziendale presso cui l'Associazione chiede di impegnarsi. Il curriculum dell'Associazione e il progetto delle attività devono essere compilati in conformità ai format allegati al presente regolamento.

In caso di pluralità di richieste per la stessa tipologia di attività di volontariato e per la stessa Struttura organizzativa (distrettuale/ospedaliera) la scelta delle Associazioni con cui stipulare le relative convenzioni si attiene ai seguenti criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle Associazioni:

CRITERI	PUNTEGGIO	
Numero di mesi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e/o Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione e/o nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (il conteggio dei mesi viene effettuato sommando i periodi di iscrizione non coincidenti nei due registri fino alla data di presentazione della domanda – i periodi superiori a 15 giorni verranno calcolati come mese intero). **Punteggio massimo 5 punti**	da 6 a 24 mesi	2 punti
	da 25 a 60 mesi	3 punti
	Oltre 60 mesi	5 punti
Specifica competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione.		Max 5 punti
Attivazione di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento (presentazione del programma formativo).		Max 3 punti
Servizi di attività analoghe svolte per altre Amministrazioni per periodi continuativi di almeno 10 mesi.	Per ogni servizio	2 punti
Servizi di attività analoghe svolte per altri Enti per periodi continuativi di almeno 10 mesi.	Per ogni servizio	2 punti
Progetto presentato, nei suoi diversi aspetti, compresa la coerenza del medesimo con la complessiva programmazione degli obiettivi aziendali e con quelli della struttura destinataria dell'attività di volontariato, con eventuale proposta di sperimentazione di modalità innovative per lo svolgimento di attività di pubblico interesse o per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali.		Max 10 punti

L'attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi.

Art. 6
Modalità di attivazione del rapporto convenzionale

La Direzione della ASL, ricevuta la richiesta di convenzionamento e la relativa documentazione da parte dell'Associazione interessata, avvia l'istruttoria ed il seguente iter amministrativo:
- acquisisce il parere sulla compatibilità della richiesta con gli obiettivi, le linee di attività, i programmi e con gli altri aspetti condizionanti il convenzionamento (assetto organizzativo e logistico, sicurezza, etc.) da parte del Direttore/Responsabile della Struttura presso la quale l'Associazione chiede di svolgere l'attività di volontariato;
- verifica la documentazione di cui al precedente articolo 5.

In caso di richiesta incompleta o irregolare invita l'Associazione interessata a regolarizzarla entro un termine perentorio di 30 giorni, decorsi i quali l'Associazione decade dal diritto a stipulare la convenzione per il periodo di riferimento.
Qualora l'iter si concluda con esito positivo, la Direzione competente avvia l'iter per il convenzionamento della Associazione:
- predispone l'atto di convenzione in base allo schema allegato al presente regolamento e lo trasmette all'Associazione;
- acquisisce la condivisione della bozza di convenzione da parte dell'Associazione;
- procede all'approvazione della bozza di convenzione tramite Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano;
- provvede a predisporre quanto necessario per la sottoscrizione della convenzione, sottoponendola alla firma dell'Associazione;
- provvede all'annotazione nel repertorio aziendale e alla conservazione della convenzione stipulata.

Nel caso in cui l'associazione voglia estendere il rapporto convenzionale in altre strutture dovrà fare espressa richiesta alla Direzione Generale di estensione della convenzione già sottoscritta. L'Associazione dovrà richiedere l'estensione della convenzione ripresentando il modello A, il Curriculum e il progetto delle Attività, secondo quanto già delineato nell'articolo 5.
Ciascuna Associazione deve sottoscrivere la presa visione e l'accettazione delle clausole contenute nel presente Regolamento, della normativa in materia di sicurezza, igiene, e salute nei luoghi di lavoro secondo la vigente normativa in materia ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e smi.

Art. 7
Modalità di svolgimento delle attività di volontariato

Le attività devono essere svolte dal volontario in conformità alle finalità dell'Associazione contenute nello Statuto e nell'atto costitutivo presentati all'atto della domanda di iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore e/o nel Registro Generale del Volontariato, o nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Nel rispetto della convenzione stipulata con la ASL Medio Campidano, del presente regolamento e degli ulteriori vincoli e condizioni posti dalla Direzione della Struttura destinataria delle attività di volontariato e/o dalla macrostruttura di riferimento (Direzione Distretto, Direzione Presidio Ospedaliero).
Le attività del volontario devono essere esclusivamente di supporto non sanitario, complementari alle attività di carattere sanitario e sociosanitario svolte dalle strutture aziendali e non sostitutive. Devono essere caratterizzate da una continuità operativa e non possono essere rese, a qualsiasi titolo, attività estemporanee.
Tale attività a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno spaziare dall'accoglienza, al sostegno morale, al conforto, alla semplice compagnia, ad attività socializzanti, culturali, ricreative e ludiche,

all'approvvigionamento di generi vari (giornali, indumenti, schede telefoniche etc., ad eccezione delle bevande e del cibo che dovranno essere precedentemente autorizzati dal personale sanitario), al supporto delle cure igieniche elementari (lavare le mani, lavare i capelli e pettinare), all'accompagnamento dei pazienti deambulanti. Le singole attività di volontariato possono essere comunque svolte solo se precedentemente autorizzate da disposizioni del Responsabile/Direttore della Struttura.
Il volontario si impegna ad operare nell'ambito del settore di intervento per il quale l'Associazione ha ottenuto l'iscrizione. In particolare, il singolo volontario deve svolgere esclusivamente le attività affidategli.
L'Associazione risponde delle attività svolte dai singoli operatori.
Il volontario deve essere immediatamente riconoscibile dal resto del personale operante nella struttura presso la quale presta la propria attività, deve esibire apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dalla Associazione, che contenga la denominazione dell'Associazione e la dicitura "Volontario", il cognome e nome, il numero identificativo e la fotografia.
Il Legale rappresentante della Associazione dovrà comunicare tempestivamente al Responsabile/Direttore della struttura di destinazione l'elenco dei nominativi di tutti i volontari indicati a operare presso la stessa, da aggiornarsi in funzione delle variazioni che di volta in volta intervengono, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione.
Il volontario deve attenersi a norme di comportamento socialmente condivise, garantire il rispetto e la dignità di tutti i soggetti con cui viene in contatto, deve altresì agire nel rispetto delle indicazioni, condizioni e vincoli posti dal Responsabile/Direttore della Struttura dove opera e nel pieno rispetto della volontà dei pazienti.
L'Associazione si impegna a promuovere attività di formazione, in collaborazione con le strutture della ASL, sulle citate regole di comportamento e vigilare sul rispetto delle stesse.
Il volontario deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro secondo la vigente normativa in materia e secondo le specifiche procedure aziendali.
Il volontario avrà cura di utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale presta la propria attività e funzionale all'attività stessa. Se richiesto, i volontari dovranno essere muniti di camice colorato, fornito dalla Associazione, da indossare nell'espletamento delle attività. È fatto divieto di utilizzare divise non preventivamente concordate con l'Azienda.
I volontari devono rispettare le disposizioni regolamentari aziendali e le disposizioni vigenti presso le Strutture nelle quali prestano la loro attività.
La presenza di volontari presso la Struttura verrà accertata mediante un "registro presenze", custodito dal delegato del Responsabile/Direttore della Struttura, sul quale i volontari devono indicare, di volta in volta, la data, il cognome e nome, l'ora di entrata e di uscita ed apporre la propria firma; le modalità e i tempi dell'attività verranno concordati con i Responsabili/Direttori delle Strutture coinvolte e l'Associazione ne dovrà dare comunicazione ai volontari.

Art. 8
Formazione

Ciascuna Associazione deve garantire una formazione costante a favore dei volontari che prestano l'attività presso le strutture dell'Azienda, condizione indispensabile al fine di poter permettere l'ingresso e l'operatività dei volontari all'interno delle Strutture.
Pertanto, all'inizio di ciascuna annualità, le Associazioni devono condividere apposito programma formativo con la Direzione della ASL presso la quali opereranno.

L'associazione si rende disponibile ad adeguare la formazione dei volontari sulla base delle indicazioni ricevute dalle direzioni aziendali e dalle direzioni delle strutture in cui gli stessi operano e a partecipare ad iniziative di formazione eventualmente promosse dalla ASL Medio Campidano.

Art. 9
Copertura assicurativa

In conformità al D.lgs. 117/2017, le Associazioni devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria per i volontari che prestano la propria attività nelle strutture aziendali, in conformità con l'art. 18, 3 comma del D. Lgs. 117/2017, sono a carico dell'ASL Medio Campidano. La ASL provvederà a rimborsare il premio anticipato dall'Associazione, che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico. Il rimborso avverrà nei limiti della quota parte.
Al fine di consentire l'ingresso dei volontari nelle Strutture Aziendali, le Associazioni devono consegnare alle Direzioni di cui sopra, copia delle polizze assicurative previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 10
Norme di tutela del volontario

Le attività tipiche del volontario, trattandosi di attività di supporto morale e sociale e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente, qualora non riservate da norme di legge al personale con una particolare qualificazione, non sono soggette ad alcuna delle disposizioni previste dalla normativa in materia di lavoro.
Anche l'eventuale possibilità di esposizione ad agenti biologici va ritenuta di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria.
In ogni caso, è fatto divieto al volontario di accedere per qualsiasi motivo nelle aree segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zona controllata" e/o "zona sorvegliata" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti e in qualsiasi altra zona con limitazione di accesso. È fatto divieto, inoltre, di accedere a qualunque contesto operativo che per ragioni di sicurezza sia considerato a rischio.
È fatto divieto altresì di assistere, in qualsiasi forma, pazienti sottoposti ad indagine di Medicina Nucleare e con impiego di radioisotopi, o ad alto isolamento infettivologico o che possano per altre ragioni di interesse sociosanitario costituire rischio per la sicurezza. Sarà cura del Responsabile/Direttore della Struttura, Coordinatore infermieristico o persona delegata, informare il volontario della presenza di pazienti trattati con materiale radioattivo, sottoposti ad isolamento o che possano comunque costituire rischio per la sicurezza e fornire le adeguate indicazioni.
Le prestazioni autorizzate sono volontarie e gratuite e non devono configurare, con i volontari e con le Associazioni, rapporti di dipendenza o subordinazione contrattuale, né comportano impegno a tempo pieno.
La tutela dei volontari, disciplinata dall'art. 3, comma 12 bis, del D.lgs. n. 81/2008 e smi, viene garantita dall'Organizzazione di appartenenza, che si impegna a sottoporre i volontari a formazione, qualificazione ed aggiornamento e ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute dei propri aderenti ai fini dell'espletamento dell'attività.

Art. 11
Obblighi dei volontari

Ogni volontario operante presso le strutture dell'Azienda deve sottoscrivere il foglio di presa visione del presente regolamento, custodito presso la struttura di riferimento, cui dovrà strettamente attenersi.
Ogni volontario è inoltre tenuto a:

1. Accettare incondizionatamente tutte le regole organizzative della Asl Medio Campidano;
2. Rispettare tutte le regole derivanti dal presente regolamento;
3. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (con particolare riguardo al sistematico lavaggio delle mani) secondo la vigente normativa in materia e secondo le specifiche procedure aziendali così come previsto nell'art. 7 del presente regolamento;
4. Prendere visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
5. Rispettare la normativa nazionale e aziendale in materia di privacy e di tutela dei dati sensibili osservando il più rigoroso segreto sui dati, sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle attività svolte e improntando ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza ai sensi della normativa vigente in materia di privacy;
6. Attenersi agli accordi progettuali intervenuti con il Responsabile della Struttura di riferimento, per quanto di rispettiva competenza;
7. Osservare un comportamento conforme ai principi solidaristici che ispirano la missione del volontario; ad usare un linguaggio corretto e rispettoso nella comunicazione con gli altri operatori, con i pazienti ed eventualmente con i familiari, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
8. Rispettare la dignità e i diritti degli utenti;
9. Tenere un comportamento corretto e rispettoso verso il personale e i beni dell'azienda;
10. Intrattenere con il personale sanitario in servizio presso l'Unità Operativa di destinazione, un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti e degli utenti del servizio;
11. Apporre la firma di presenza nell'apposito registro;
12. Indossare in maniera visibile il tesserino di riconoscimento;

Il mancato rispetto degli obblighi comportamentali posti in capo ai volontari, comporterà una immediata segnalazione al Responsabile Legale/Referente dell'Associazione da parte del Direttore/Responsabile della Struttura, per concordare i conseguenti provvedimenti da assumere, compreso l'eventuale allontanamento del volontario e, nel caso, la risoluzione o sospensione del rapporto convenzionale, fatte salve le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti.
La risoluzione o sospensione per mancata osservanza del presente Regolamento e/o della Convenzione verrà comunicata formalmente dal Direttore della Struttura ed avrà effetto dal giorno della notifica, senza che l'Associazione nulla abbia a pretendere.

Art. 12
Dipendenti iscritti ad associazioni di volontariato

Il dipendente è tenuto a comunicare alla ASL l'attività svolta in qualità di volontario, nel rispetto della normativa prevista in tema di incompatibilità del pubblico dipendente.
Qualora un dipendente dell'Azienda sia anche volontario di un'Associazione non può svolgere attività, neanche sporadicamente, a favore dell'associazione durante il suo orario di servizio e nell'espletamento delle attività istituzionali.

Deve essere evitata ogni interferenza, anche potenziale, tra l'attività istituzionale della ASL e l'attività di volontariato.

Art. 13
Referente dell'Associazione

Ogni Associazione individua un suo delegato come referente che mantiene i rapporti formali con la struttura Aziendale di riferimento e partecipa ad eventuali incontri ufficiali e riunioni. Il Referente, così come anche il Rappresentante Legale dell'Associazione, non può in nessun caso essere un dipendente dell'ASL Medio Campidano.

Art. 14
Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

L'ASL Medio Campidano e le Associazioni garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dalla normativa della privacy attualmente in vigore.
In ossequio alla normativa succitata gli enti di volontariato, nella persona del loro rappresentante legale, sono nominati terzi responsabili, presso la loro sede legale, per l'eventuale trattamento, sia manuale che informatizzato, dei dati personali connessi con l'espletamento delle attività oggetto della convenzione stipulata.
I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture della ASL sono designati dall'Associazione di appartenenza quali autorizzati (incaricati) al trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del suddetto responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite. È fatto esplicito divieto ai volontari di accedere, a qualsiasi titolo, alla documentazione sanitaria dei pazienti.
In ogni caso, l'Associazione è direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

Art. 15
Impegni dell'Azienda

La ASL Medio Campidano si impegna ad informare i propri operatori e, attraverso loro, i pazienti e gli utenti dei servizi, sulle finalità del Volontariato e sui contenuti del presente regolamento.
Il personale sanitario e di assistenza fornisce la più ampia collaborazione affinché l'opera dei volontari possa svolgersi senza alcun intralcio, anche segnalando ai pazienti e agli utenti la presenza dei volontari e le attività svolte.

Art. 16
Sospensione/risoluzione del rapporto in convenzione

È onere dell'Associazione vigilare sull'osservanza, da parte dei volontari, di quanto previsto dal presente regolamento.
Nel caso si riscontrassero inadempienze ai contenuti della convenzione, la ASL potrà decidere la sospensione o la risoluzione della convenzione stessa.
Tale decisione verrà formalmente comunicata all'Associazione con nota a firma del Direttore della ASL, ed avrà effetto dal giorno della comunicazione, senza che l'Associazione nulla abbia a pretendere.

È fatto obbligo al Legale rappresentante dell'Associazione segnalare tempestivamente alla ASL Medio Campidano l'eventuale cancellazione o revoca dal Registro Unico nazionale del Terzo settore, dal Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione o dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale; in tale ipotesi, la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Art. 17
Verifica e controllo delle attività

L'Azienda potrà accertare, concordando tempi e modalità con il Rappresentante Legale dell'Associazione o un suo delegato, il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della convenzione al fine di verificarne i risultati e il controllo degli stessi, anche in rapporto ai costi/benefici.
Al fine di effettuare una adeguata valutazione dei risultati ottenuti in termini di qualità ed efficacia, di sviluppare possibili azioni o interventi di miglioramento e di valorizzare le buone pratiche realizzate con il contributo del personale volontario, l'Associazione si impegna a redigere su richiesta del Direttore dell'articolazione aziendale, un sintetico report dell'attività svolta, secondo tempi, modalità e criteri con lui concordati e condivisi.

Art. 18
Durata della convenzione

Laddove non sia diversamente stabilito da specifiche normative, accordi e/o protocolli d'intesa stipulati al livello regionale/nazionale, le convenzioni hanno durata minima di anni 1 (uno) e massima di anni 3 (tre), non sono tacitamente rinnovabili e si procede ad eventuale rinnovo su espressa richiesta dell'Associazione, presentata con le modalità di cui al precedente articolo 5.

Art. 19
Programmazione annuale e Coordinamento delle attività

I Responsabili/Direttori delle Strutture coinvolte convocano una riunione annuale delle Associazioni convenzionate alla quale partecipano i rappresentanti legali o loro delegati.
La riunione costituisce occasione per la presentazione delle attività svolte, la condivisione delle priorità assistenziali della ASL, i contributi che possano provenire dalle realtà associative e la valutazione di forme innovative di collaborazione e di progettualità partecipata tra i servizi ASL e le Associazioni.

Art. 20
Pubblicazione del bando di partecipazione

Il Bando di indizione annuale della procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato finalizzata all'esercizio della gestione di servizi di utilità sociale e di interesse pubblico, viene pubblicato nella sezione "Regolamenti" del sito aziendale ASL Medio Campidano, ai sensi dell'art. 56 commi 3 e 3-bis del D. Lgs 117/2017.

Art. 21
Fase transitoria

I rapporti convenzionali in essere alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.

Art. 22
Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa esplicito rinvio alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 23
Entrata in vigore

Il presente Regolamento è composto da n. 10 pagine e n. 23 articoli, ed entra in vigore con l'adozione di apposito atto Deliberativo di approvazione.

PER presa visione

ANTEAS SANLURI ODV
Via Roma, 51
09025 SANLURI (CA)
Cod. Fisc. 91023820920

Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà -Iscrizione RUNTS n. 100599
Cod. Fiscale 91023820920 - Sede Legale Via Roma n. 51 . Sanluri – SU
E-mail:anteas.sanluri@tiscali.it Pec: anteas.sanluri@arubapec.it

PROGETTO DELLE ATTIVITÁ

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

SERVIZIO VOLONTARIO DI ACCOGLIENZA PRESSO LA ASL 6 MEDIO CAMPIDANO

- **L'ANTEAS SANLURI ODV, si impegna, a titolo gratuito, con i propri volontari secondo date calendarizzate e in sinergia con i dipendenti della Asl 6 sita in via Bologna 13 - Sanluri – Struttura Socio Sanitaria Asl Medio Campidano, a prestare servizio di accoglienza presso la succitata struttura per la ricezione, l'indirizzo e l'assistenza agli utenti così come dal seguente programma:**
- **Presenza di un volontario per ogni turno di 4 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 12.00 con cartellino identificativo e uniforme.**
- **A far sì che vengano pienamente rispettati i principi, le finalità e le disposizioni di cui al vigente "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato" nelle strutture Socio Sanitarie della Asl Medio Campidano a seguito della convenzione stipulata fra Asl 6 via Bologna 13 e Anteas Sanluri OdV.**
- **L'azione della ANTEAS SANLURI ODV si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario, di assistenza sociale, amministrativo e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.**
- **VOLONTARI ATTUALMENTE IMPEGNATI:**

	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
1.	PISU MARIA BEATRICE	PSIMBT53D46B354F
2.	SERRA MARIA ANNUCIA	SRRMNN47E44A681N
3.	MANDIS GIOVANNA	MNDGNN46H64L986X
4.	MARTIS PAOLA	MRTPLA56D47H974D
5.	JOLE PISANO	PSNLIO49A67E336A
6.	SIDDU FRANCESCO	SDDFNC42P20D827D
7.	SERRA MARIA GRAZIA	SRRMGR62P59H738R
8.	MACCIONI PAOLO	MCCPLA48E03I452A

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Sig. **VARGIU CARLO**

Tel: **335 811 7970**

Posta elettronica: **anteas.sanluri@arubapec.it**

Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà -Iscrizione RUNTS n. 100599
Cod. Fiscale 91023820920 - Sede Legale Via Roma n. 51 . Sanluri – SU
E-mail:anteas.sanluri@tiscali.it Pec: anteas.sanluri@arubapec.it

LUOGO DELL'INTERVENTO

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE ASL 6 MEDIO CAMPIDANO
VIA BOLOGNA 13 – 09025 SANLURI

ANALISI DEL BISOGNO

- **Servizio di volontariato di accoglienza gratuito, inteso come collaborazione, rivolto al sostegno**
- **di chi si trova in una condizione di particolare fragilità nel rispetto dei principi e finalità inerenti**
- **il regolamento per la disciplina delle attività di volontariato, in convenzione con la Asl Medio Campidano.**
- **Il servizio succitato si svolgerà in forma complementare a quello del personale dipendente della ASL 6 di via Bologna 13 – Sanluri, nel pieno rispetto degli incarichi prestabiliti in convenzione e**
- **mai in sostituzione del personale sanitario.**
- **Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione saranno disponibili a partecipare alle riunioni con il personale della ASL 6, per condividere gli obiettivi della Struttura e programmare/valutare le azioni che li vedono coinvolti, concordando le modalità atte a un miglior coordinamento delle attività dedicate all'utente e ad accettare possibili variazioni future.**

DESTINATARI DEL PROGETTO

TUTTI GLI UTENTI

OBIETTIVI A BREVE/MEDIO/LUNGO TERMINE

(Individuare i risultati concreti che si intendono perseguire nel breve, medio e lungo termine fino alla chiusura del progetto)

Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà -Iscrizione RUNTS n. 100599
Cod. Fiscale 91023820920 - Sede Legale Via Roma n. 51 . Sanluri – SU
E-mail:anteas.sanluri@tiscali.it Pec: anteas.sanluri@arubapec.it

NATURA DELLE MANSIONI SVOLTE DAI VOLONTARI

AZIONI	MANSIONE SVOLTA

CRONOPROGRAMMA

Anno	Azione	GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SETT.	OTT.	NOV.	DIC.
2024													

STRUMENTI DI LAVORO

Il Rappresentante legale dell'Associazione

ANTEAS SANLURI ODV
Via Roma, 51
09025 SANLURI (CA)
Cod. Fisc. 91023820920

CURRICULUM

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ASSOCIAZIONE

NOME ASSOCIAZIONE	**ANTEAS SANLURI ODV**
CODICE FISCALE	**91023820920**
INDIRIZZO SEDE LEGALE	**VIA ROMA 51 – 09025 SANLURI**
TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONE	□ASD □ONLUS □ APS □ ASSOCIAZIONE NO PROFIT (SEMPLICE) **X ODV**
TELEFONO	TELEFONO: CELLULARE: **33581107970**
POSTA ELETTRONICA	EM EMAIL: **anteas.sanluri@tiscali.it** PEC: **anteas.sanluri@arubapec.it**
SITI WEB	
SOCIAL NETWORK	
DATA DI FONDAZIONE	**18 SETT. 2013**
ISCRIZIONE AL REGISTRO GENERALE DEL VOLONTARIATO REGIONE SARDEGNA (L.R. N 39 DEL 13/09/1993)	□ SI □ NO SETTORE: SOCIALE □ CULTURALE □ AMBIENTE □ DIRITTI CIVILI □ SETTORE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE □ SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE □ SETTORE COORDINAMENTI REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L.R. 23 DEL 23/12/2005)	□ SEZIONE 1 SEDE LEGALE NEL TERRITORIO REGIONALE □ SEZIONE 2 SEDE LEGALE NEL TERRITORIO NAZIONALE
ISCRIZIONE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	**X SI** □ NO

PRESIDENTE	NOMINATIVO: **VARGIU CARLO** CONTATTO TELEFONICO: **335 811 7970** EMAIL: **anteas.sanluri@tiscali.it** PEC:anteas.sanluri@arubapec.it
VICEPRESIDENTE AMMINISTRATIVO **VICEPRESIDENTE ORGANIZZATIVO**	NOMINATIVO: **ANTONELLA MONTIS** CONTATTO TELEFONICO: **347 696 5683** EMAIL: **antonella.montis@libero.it** PEC: **antonella.montis@pec.libero.it** NOMINATIVO: **BANDINU PAOLO** CONTATTO TELEFONICO: **347 941 3683** EMAIL: **nathanemo@hotmail.com** PEC:
SEGRETARIO	NOMINATIVO: **PISU M. BEATRICE** CONTATTO TELEFONICO: **339 897 8510** EMAIL: **beapisu42@gmail.com** PEC:
TESORIERE	NOMINATIVO: **VARGIU CARLO** CONTATTO TELEFONICO: **335 811 7970** EMAIL: **anteas.sanluri@tiscali.it** PEC: **anteas.sanluri@arubapec.it**

CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL'ASSOCIAZIONE

FINALITÁ	**SOSTEGNO SOCIALE A TITOLO GRATUITO**
SETTORI PRIORITARI DI INTERVENTO DEI PROGETTI	**TRASPORTO SOLIDALE GRATUITO** **ACCOGLIENZA ASL 6 VIA BOLOGNA 13 - SANLURI**
AREE GEOGRAFICHE DI INTERVENTO A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE	**SARDEGNA**

PRINCIPALI ATTIVITÁ SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE IN ORDINE CRONOLOGICO DECRESCENTE (A PARTIRE DALL'ANNO IN CORSO) CONVENZIONI STIPULATE CON ALTRI ENTI PUBBLICI E DEL TERZO SETTORE	• **SERVIZIO DI VOLONTARIATO GRATUITO ACCOGLIENZA PRESSO LA ASL 6 DI VIA BOLOGNA 13 IN COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE ASL MEDIO CAMPIDANO** • **TRASPORTO SOLIDALE GRATUITO A FAVORE DEGLI UTENTI RICHIEDENTI, VERSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI – STRUTTURE OSPEDALIERE E AMBULATORIALI PUBBLICHE E PRIVATE**
PROGRAMMA DI FORMAZIONE ANNUALE	**04/02/2023** **PRESSO IL POLO CULTURALE DI SANLURI** **INCONTRO CON LA DOTT.SSA ANTONELLA CONCAS PSICOLOGA "LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE NELLA RELAZIONE DI AIUTO"**
PROGRAMMA DI FORMAZIONE PLURIENNALE	**ANTEAS SANLURI ODV SI PREFIGGE DI PROGRAMMARE I CORSI DI AGGIORNAMENTO NELL'ANNO IN CORSO AD INTEGRAZIONE DI QUELLI GIÀ FREQUENTATI DAI VOLONTARI NEGLI ANNI PASSATI E SI DISPONE IN MERITO AD UNA GRADITA COLLABORAZIONE CON LA ASL 6 MEDIO CAMPIDANO**
CONVENZIONI/COLLABORAZIONI STIPULATE CON UNIVERSITÁ/SCUOLE PER LE ATTIVITÁ FORMATIVE	**DAL 2011 AD OGGI CONVENZIONE ASL 6 MEDIO CAMPIDANO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA**
ALTRE INFORMAZIONI	**L'ANTEAS SI PREFIGGE PROSSIMAMENTE DI PROMUOVERE SCREENING DI PREVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE COME NEGLI ANNI PASSATI, ESEMPIO SCREENING DEL MELANOMA**

IL PRESIDENTE

ANTEAS SANLURI ODV
Via Roma, 51
09025 SANLURI (CA)
Cod. Fisc. 91023820920